

| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT | |
| Servizio sport | sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19 |

Bando per il finanziamento di lavori finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o destinati alla disciplina sportiva del padel su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 6, commi 224-227 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. Anno 2024. Approvazione elenco interventi ammissibili a contributo e dell'elenco degli interventi inammissibili.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 6 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che prevede:

- al comma 224 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per interventi finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o destinati alla disciplina sportiva del padel;
- al comma 225 che i contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 224 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;
- al comma 226 che, per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 224, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto;

Preso atto che per l'anno 2024 le risorse stanziare sul bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 6, comma 224 della legge regionale 7/2024 ammontano a 950.000 euro;

Richiamata la D.G.R. n. 1354 del 20 settembre 2024 con la quale è stato approvato Bando per il finanziamento di lavori finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o

destinati alla disciplina sportiva del padel su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 6, commi 224-227 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. Anno 2024.

Richiamato il decreto del direttore sostituto del Servizio sport n. 45497/GRFVG dd. 25.09.2024, con il quale sono stati approvati i fac-simile della domanda e del relativo modello di procura;

Preso atto che nei termini previsti dal Bando sono pervenute attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line della Regione n. 11 domande di contributo;

Preso atto che il Servizio ha espletato l'attività istruttoria volta ad accertare l'ammissibilità delle domande ricevute verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di intervento, la coerenza con il fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 6, comma 225 della legge regionale 7/2024 e l'ammissibilità delle spese determinando conseguentemente l'ammontare della spesa ammissibile a contributo;

Preso atto altresì che in data 04.11.2024, in attuazione dell'articolo 12 del Bando, è stato espletato l'adempimento della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti richiedenti;

Preso atto infine che, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, per n. 2 soggetti è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 fissando il termine di dieci giorni dal ricevimento per il riscontro della comunicazione medesima;

Rilevato che entro i termini indicati nelle sopracitate note non sono pervenuti riscontri alle comunicazioni dei motivi ostativi;

Rilevato che dall'esito dell'attività istruttoria è stata accertata l'ammissibilità di n. 9 domande e l'inammissibilità di n. 2 domande;

Preso atto che al termine dell'attività istruttoria il Servizio, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Bando, ha predisposto l'elenco delle domande di contributo ammissibili e l'elenco delle domande di contributo inammissibili;

Considerato che:

- l'articolo 3 del Bando prevede che la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del Bando medesimo ammonta ad euro 950.000,00;

- la legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali) ha stanziato ulteriori risorse per euro 50.000,00 e, dunque, la dotazione finanziaria totale ammonta ad euro 1.000.000,00;

- dagli esiti dell'attività istruttoria dei 9 interventi esaminati risultati ammissibili, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:

- n. 8 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita dall'articolo 6, comma 1, del Bando);
- n. 1 intervento risulta finanziabile parzialmente, come previsto all'articolo 7, comma 4 del Bando;

- l'articolo 14, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e sport entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:

- a) l'elenco degli interventi ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

- l'articolo 14 comma 2 del Bando dispone che:

- la pubblicazione dell'elenco nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento;
- decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
- in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento dell'elenco;

- l'articolo 14 comma 3 del Bando dispone altresì che l'elenco ha validità sino al **31 dicembre 2025** e che anche durante il periodo di validità dell'elenco, gli effetti dell'inserimento nel medesimo cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando;

- l'articolo 7 comma 7 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento dell'elenco a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Visto l'articolo 15, comma 1 del Bando ai sensi del quale i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione dell'elenco;

Richiamato l'articolo 7, del Bando, il quale dispone che il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare l'80% della spesa ammessa e l'importo massimo di euro 150.000,00 e che, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista al comma 1 a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito nell'elenco, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione dell'intervento;

Considerato che l'importo complessivo delle risorse disponibili sul capitolo 69266 del Bilancio Finanziario Gestionale 2024, pari ad euro 1.000.000,00, consente di finanziare completamente n. 8 domande e che la somma rimanente, pari a euro 93.193,36, risulta sufficiente a coprire parzialmente la spesa ammissibile riferita all'ultimo assegnatario utilmente inserito nell'elenco;

Ritenuto per quanto precedentemente rappresentato di approvare, gli allegati documenti:

- Allegato A) elenco degli interventi ammissibili a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con l'indicazione, per le sole domande finanziate, dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;

- Allegato B) elenco delle domande di contributo inammissibili, con indicazione delle relative cause di inammissibilità;

Vista la legge regionale del 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2024, approvato con la D.G.R. 29 dicembre 2023, n. 2138 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che a seguito dell'attività istruttoria effettuata sulla totalità delle domande di contributo pervenute e in particolar modo su quelle risultate ammissibili a finanziamento, è emerso che gli interventi proposti dai soggetti richiedenti insistono su strutture sportive che, per caratteristiche strutturali e per localizzazione geografica, rivestono carattere esclusivamente locale e, pur trattandosi di misure contributive che portano effettivamente vantaggi economici ai soggetti finanziabili, tale misura non incide sull'alterazione degli scambi, pertanto gli interventi contributivi a favore dei soggetti elencati nell'allegato A al presente atto, non si configurano come aiuto di Stato;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore centrale esercita le funzioni del Direttore del Servizio Sport;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) l'elenco degli interventi ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);

- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione dell'elenco nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento dell'elenco.
 3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, l'elenco ha validità sino al **31 dicembre 2025** e durante il periodo di validità dell'elenco, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.
 4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento dell'elenco a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.
 5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione FVG nella pagina dedicata.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi
Responsabile dell'istruttoria: Davide Pizzignach